

N. PAC	2013 - 012
N. PROTOCOLLO	11559 del 28.1.2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI, DIREZIONI PROVINCIALI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Settore zucchero. Regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione del 25 gennaio 2013 recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013.

Si segnala che sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 26 del 26.1.2013 è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 75/2013 della Commissione del 25 gennaio 2013 recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto concerne l'applicazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti del settore dello zucchero per la campagna 2012/2013.

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 sono stati fissati gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2012/2013.

I prezzi dello zucchero al momento, però, risultano relativamente elevati sul mercato mondiale e, pertanto, non si prevede che le importazioni dei prodotti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 possano perturbare il mercato dell'Unione.

L'articolo 141, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 stabilisce che i dazi addizionali all'importazione non vengono applicati nel caso risulti improbabile che le importazioni perturbino il mercato comunitario.

Sulla base di queste considerazioni la Commissione ha stabilito che:

- In deroga all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, i dazi addizionali all'importazione non sono applicati ai prodotti di cui al suddetto articolo fino al 30 settembre 2015.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 892/2012 è abrogato. Tuttavia esso rimane applicabile ai dazi addizionali applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del citato reg.to (UE) n. 75/2013, che entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio

Dr.ssa Paola Paliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93"